

MORRI ROSSETTI  
& FRANZOSI



---

# Tax Weekly Roundup

---

Venerdì 23 gennaio 2026

Nr. 4 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Al via la rottamazione *quinquies*
2. Realizzo controllato anche per il conferimento a patrimonio
3. *Broker* assicurativi: esenzione IVA collegata all'attività svolta
4. Passaggio generazionale: la riorganizzazione societaria non fa perdere le agevolazioni
5. Regime impatriati: il passato da frontaliere non preclude le agevolazioni fiscali
6. Auto aziendale: le somme oltre il fringe benefit sono imponibili
7. Premi e *stock option* per attività in due Paesi: la potestà impositiva è concorrente
8. Ammesso l'accesso al regime impatriati anche in assenza dell'iscrizione all'Aire
9. Impresa estinta: contro l'ex socio servono avviso e prove autonomi
10. Bonus lavoratori dipendenti: chiarimenti sui giorni non retribuiti
11. Differenziale da acquisto di bonus edilizi imponibile ai fini IRAP
12. Dal 28 gennaio 2026 istanze per il *tax credit sale* cinematografiche 2024

### Al via la rottamazione *quinquies*

Con il comunicato stampa del 20 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ("Ader") ha reso noto di aver messo a disposizione l'applicativo telematico utile per trasmettere la domanda di rottamazione dei ruoli il cui termine scade il 30 aprile.

La c.d. rottamazione-*quinquies* è stata introdotta dall'articolo 1, commi 82 e seguenti, della Legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) e riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, dovendosi quindi fare riferimento alla data di consegna del ruolo e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

Il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.

Sono disponibili sul sito internet dell'Ader le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione, esclusivamente in via telematica, il cui termine ultimo scade il 30 aprile 2026. L'Ader renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l'esito della domanda, gli importi da pagare e i moduli di pagamento.

Con il servizio online, si può chiedere il prospetto informativo con l'elenco dei carichi che possono

essere rottamati e l'importo dovuto in misura agevolata.

L'importo dovuto per la definizione agevolata si potrà pagare in unica soluzione con scadenza al 31 luglio 2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, fermo restando che l'importo delle singole rate non può essere inferiore a 100 euro, fatte salve le ipotesi di definizioni con debiti di importi inferiori a 100 euro, da pagare in unica soluzione, o definizioni senza importi da pagare.

Chi paga ratealmente, deve gli interessi del 3% annuo, sulle somme dovute a decorrere dal 1° agosto 2026. Come precisato nel comunicato stampa, i contribuenti possono individuare i debiti che possono essere rottamati, tenendo conto che la nuova definizione, rispetto alle precedenti edizioni, presenta un ambito applicativo più limitato, che riguarda esclusivamente determinati carichi affidati alla riscossione.

Al riguardo, nella prima risposta dell'Ader alle FAQ, si legge che la rottamazione-*quinquies* riguarda tutti i carichi affidati all'agente della Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

- imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap e dell'Iva;

- contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) per violazioni del codice della strada.

A condizione che siano riferiti alle predette fattispecie, rientrano nella rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:

- delle prime tre rottamazioni o del «saldo e stralcio» per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della rottamazione-*quater* o della riammissione alla rottamazione-*quater* per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data sono regolarmente versate.

Sono esclusi dalla rottamazione-*quinquies* i debiti per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni, quali le cartelle relative alla tariffa dei rifiuti del Comune (Tari) e le cartelle per bollo auto. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da attività di accertamento.

### **Realizzo controllato anche per il conferimento a patrimonio**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 9 del 20 gennaio 2026, ha chiarito che se una persona fisica è titolare del 100% del capitale di due società (Alfa e Beta) conferisce Alfa in Beta mediante un conferimento a patrimonio, che non incrementa il capitale sociale di Beta, può beneficiare della neutralità fiscale dato che la stessa detiene il controllo di entrambe le società.

L'istante evidenziava che l'operazione veniva effettuata con un conferimento a patrimonio netto senza che vi fosse un aumento del capitale sociale e quindi una modifica statutaria della conferitaria. Quest'ultima pertanto avrebbe iscritto una riserva di patrimonio netto la cui contropartita nell'attivo di stato patrimoniale sarebbe stata data dalla partecipazione iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie.

Il quesito riguardava se anche un siffatto apporto a patrimonio potesse determinare l'applicazione del realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, del TUIR.

L'Agenzia ha fornito risposta positiva rilevando come tale regime presuppone il realizzo controllato che si verifica quando le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società. Si genera pertanto un meccanismo di neutralità indotta se l'incremento di equity è pari all'ultimo valore fiscale della partecipazione conferita.

Nel caso di specie, però, non si assiste a nessun aumento di capitale bensì a un mero aumento del suo patrimonio netto, senza toccare il capitale. Ciò non è ostativo all'applicazione del regime del realizzo controllato perché il conferente deteneva già in origine il controllo di Beta (conferitaria).

Quindi, se anche si fosse proceduto con un aumento del capitale di Beta, nulla sarebbe cambiato rispetto all'ipotesi di un conferimento a patrimonio. Nella sostanza l'operazione consente al socio persona fisica di trasformare il controllo diretto in Alfa in un controllo indiretto, mediante Beta che il socio già controlla integralmente.

### **Broker assicurativi: esenzione IVA collegata all'attività svolta**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1425, depositata il 22 gennaio 2026, ha esaminato i riflessi ai fini IVA delle attività di brokeraggio in ambito assicurativo.

Il regime di esenzione è previsto, ai sensi dell'articolo 10, n. 9 del DPR n. 633/1972, con riguardo alle prestazioni di servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa, mentre per le prestazioni consulenziali vige il regime di imponibilità.

Il caso di specie traeva origine da un accertamento della Guardia di Finanza nel 2005 con cui era stata contestata l'attività svolta da un broker assicurativo nei confronti di una società.

Le contestazioni da cui scaturisce la sentenza in commento riguardavano l'esercizio del diritto alla

detrazione IVA da parte di una società del settore energetico che si era rivolta a una società di brokeraggio al fine della stipula delle proprie polizze assicurative. Il broker, assumendo che la prestazione avesse natura di consulenza tecnica in ambito assicurativo, si avvaleva del regime di imponibilità. Di conseguenza, la società committente aveva esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta.

L'Amministrazione finanziaria, invece, aveva riqualificato l'operazione del broker come intermediazione in campo assicurativo, ritenendo così applicabile il regime di esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 9 del DPR n. 633/1972. Di riflesso, risultava illegittima la detrazione dell'imposta da parte della società committente.

Investita della questione la Corte di Cassazione ha in primis ricordato che l'attività del broker assicurativo è disciplinata dalla legge n. 792/1984 ed è un'attività imprenditoriale di mediazione, nonché collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, compresa l'assistenza nell'esecuzione e la gestione contrattuale.

I giudici di legittimità hanno inoltre richiamato la Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa e l'articolo 106 del Codice delle assicurazioni che fa riferimento alla presentazione dei prodotti o alla prestazione di assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, oltre che alla conclusione dei contratti, alla collaborazione successiva soprattutto in caso di sinistri.

Ai fini IVA l'attività di intermediazione di operazioni assicurative è esente in base ai numeri 9) e 2) dell'articolo 10 del DPR n. 633/1972. A livello comunitario l'interpretazione del concetto di esenzione è sempre stata ristretta: nella nozione di consulenza per la Corte di giustizia UE vi rientrano non solo le attività professionali ma anche quelle analoghe da chiunque svolte.

Il discrimine sta nella natura intellettuale della prestazione che escluderebbe le attività svolte in maniera imprenditoriale. I servizi svolti nell'ambito dell'intermediazione sono esenti se sussistono due condizioni congiunte: le prestazioni devono essere relative a operazioni di assicurazione e devono essere effettuate da intermediari o mediatori

assicurativi. Il termine «relative» è ampio e ricomprende anche la liquidazione dei sinistri.

Circa il soggetto che svolge la prestazione (mediatore/intermediario assicurativo) non ci si deve fermare alla veste formale, ma andare alla sostanza. Bisogna dunque guardare se il prestatore ha rapporto con l'assicuratore e l'assicurato (anche indiretto se è un subappaltatore) e se l'attività comprende aspetti essenziali della funzione di intermediazione, quali la ricerca di clienti e la loro messa in relazione con l'assicuratore.

Peraltro, è stato anche chiarito che a livello UE l'accessorietà è speciale e prevale su quella generale. Non basta fermarsi al fatto che l'intermediario è un broker, ma occorre investigare l'attività svolta. Per questo la sentenza è cassata con rinvio al secondo grado per l'analisi del merito.

### **Passaggio generazionale: la riorganizzazione societaria non fa perdere le agevolazioni**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 11 del 20 gennaio 2026, ha chiarito che un'operazione complessa, articolata in una scissione parziale proporzionale seguita dal conferimento delle quote in una nuova holding non fa decadere dall'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del DLgs n. 346/1990 (TUSD). La condizione essenziale è che i beneficiari originari mantengano il controllo, anche indiretto, per almeno cinque anni dalla donazione.

Due fratelli nel 2023 avevano ricevuto dai genitori il 98% delle quote di una società operativa, usufruendo dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni. Per beneficiare di tale regime, i contribuenti si erano impegnati a mantenere il controllo della società per almeno cinque anni.

Tuttavia, nel 2025, i soci hanno pianificato una riorganizzazione in due fasi, per separare gli asset immobiliari da quelli operativi:

- scissione parziale proporzionale del comparto immobiliare a favore di una nuova società ("Newco Holding");
- conferimento delle quote della società operativa originaria nella stessa Newco

Holding, trasformandola di fatto in una holding di partecipazione.

L'Amministrazione Finanziaria ha stabilito che tali operazioni straordinarie non costituiscono causa di decadenza automatica dai benefici fiscali. Il principio cardine è che la ratio della norma mira a favorire il passaggio generazionale e la prosecuzione dell'attività d'impresa.

In particolare, il requisito della detenzione del controllo si considera soddisfatto se il soggetto che ha beneficiato dell'agevolazione mantiene una partecipazione di controllo nelle società risultanti dall'operazione, nel caso specifico, gli istanti manterranno il 98% della Newco Holding (controllo diretto) e, tramite quest'ultima, continueranno a controllare la società operativa originaria (controllo indiretto).

La decadenza dall'agevolazione è evitata a condizione che i beneficiari mantengano, in regime di comproprietà, il controllo di entrambe le società per l'intero periodo quinquennale previsto dalla legge. In caso di mancato rispetto, i contribuenti sarebbero tenuti al pagamento dell'imposta in misura ordinaria, oltre a sanzioni e interessi di mora.

### **Regime impatriati: il passato da frontaliere non preclude le agevolazioni fiscali**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 12 del 20 gennaio 2026, ha precisato che trova applicazione il nuovo regime per i lavoratori impatriati (art. 5 del DLgs n. 209/2023) a un contribuente che, pur risiedendo all'estero, che ha continuato a lavorare quotidianamente in Italia come frontaliere.

Secondo l'Agenzia, il luogo in cui è stata prestata l'attività lavorativa durante il periodo di residenza estera è irrilevante per l'accesso al beneficio. Tuttavia, per chi rientra per lavorare con lo stesso datore di lavoro precedente all'espatrio, il periodo minimo di permanenza fuori dai confini nazionali si allunga a sette anni.

Il caso analizzato riguardava un lavoratore dipendente di una società italiana che, dopo un periodo iniziale in Italia, si era trasferito all'estero nel 2018 iscrivendosi all'AIRE. Nonostante la residenza estera, il contribuente ha continuato a

recarsi quotidianamente presso lo stabilimento in Italia per svolgere le proprie mansioni (configurandosi come lavoratore "frontaliere"). In vista del rientro e riacquisto definitivo della residenza fiscale in Italia nel 2026, il lavoratore ha chiesto se tale trascorso potesse ostacolare l'accesso alla detassazione del 50% prevista per gli impatriati.

L'Amministrazione finanziaria ha confermato che il contribuente può accedere al regime agevolato, sottolineando i seguenti punti cardine:

- **Luogo di lavoro all'estero:** la normativa non pone condizioni sul luogo in cui l'attività lavorativa deve essere stata svolta durante il periodo di residenza all'estero. Pertanto, aver lavorato fisicamente in Italia come frontaliere non è ostativo.
- **Requisito della residenza:** è fondamentale che il lavoratore risulti non residente fiscalmente in Italia per il tempo minimo previsto prima del rientro.
- **Continuità lavorativa:** poiché l'istante intende lavorare per lo stesso datore di lavoro avuto prima e durante l'espatrio, deve dimostrare una permanenza all'estero di almeno sette periodi d'imposta (anziché i tre ordinari). Nel caso specifico, essendo espatriato nel 2018 e rientrando nel 2026, il requisito risulta soddisfatto.

Inoltre, per fruire dell'abbattimento dell'imponibile, il lavoratore deve comunque possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Questi sono identificati nel possesso di un titolo di istruzione superiore (laurea triennale o superiore) o in qualifiche professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT CP 2011.

L'agevolazione, ricordiamo, consiste nella tassazione del reddito prodotto in Italia limitatamente al 50% del suo ammontare, entro un limite annuo di 600.000 euro, per un periodo di cinque anni.

### **Auto aziendale: le somme oltre il *fringe benefit* sono imponibili**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 14 del 20 gennaio 2026, ha chiarito che se un dipendente, per l'auto assegnatagli,



oltre al fringe benefit contribuisce, con una trattenuta ad hoc, ai maggiori costi che l'azienda ha sostenuto, a fronte di una componente di retribuzione variabile commisurata all'onere a cui contribuisce, tale trattenuta va sottratta dall'importo netto (e non lordo) della retribuzione variabile.

L'istante è un'azienda che ha ideato una specifica car policy per alcuni suoi manager. Di fatto il dipendente accetterebbe di sostenere il costo dell'auto e che il valore dell'auto assegnata in uso promiscuo concorra alla propria retribuzione complessiva.

Infatti, una parte della componente variabile della retribuzione del lavoratore sarebbe legata all'onere sostenuto dall'azienda per l'auto assegnatagli. Se il premio variabile non dovesse coprire l'onere richiesto al dipendente, la differenza gli verrebbe comunque trattenuta mensilmente o in un'unica soluzione.

L'azienda ipotizza un valore convenzionale annuo da tabelle Aci pari a 2.624 euro (trattenuta mensile di 219 euro) e sostiene che l'importo pagato dal dipendente oltre il valore del fringe benefit (5.076 euro) vada sottratto dalla retribuzione variabile lorda, ipotizzata ad esempio pari a 10.000 euro. In altre parole, tale importo non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente in base all'articolo 51, del TUIR.

L'Agenzia è di parere contrario. Nel ribadire il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, che ricomprende oltre agli emolumenti percepiti anche i beni e i servizi offerti dal datore di lavoro al dipendente, chiarisce che, per i veicoli concessi in uso promiscuo, il fringe benefit, anziché essere determinato in base al valore normale, è stabilito in via forfettaria. La legge di Bilancio 2025 ha fissato tale fringe benefit quantificandolo al 50% del costo chilometrico desumibile dalle tabelle Aci, ridotto al 10% per le auto elettriche e al 20% per le ibride *plug in*.

Quindi il dipendente può concorrere all'onere complessivo sostenuto dalla società per l'assegnazione dell'autoveicolo in uso promiscuo attraverso una trattenuta mensile, nell'arco temporale di dodici mesi, corrispondente al valore del fringe benefit determinato in base all'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR. Ma le ulteriori

somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla società devono essere trattenute dall'importo netto della retribuzione variabile, in quanto il valore del fringe benefit eccedente l'importo determinato secondo l'articolo 51, comma 4, del Tuir deve concorrere alla formazione del reddito complessivo.

In altre parole, parrebbe che il contributo che il dipendente retrocede all'azienda per la messa a disposizione dell'auto, tarato sul premio variabile di retribuzione, generi, comunque, materia imponibile e non quella compensazione che probabilmente l'istante immaginava.

### **Premi e stock option per attività in due Paesi: la potestà impositiva è concorrente**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 8 del 16 gennaio 2026, ha chiarito che per i bonus di lavoro dipendente maturati per attività svolta in due Paesi la potestà impositiva è concorrente.

Il caso esaminato era relativo ad una società italiana appartenente ad un gruppo francese, in cui la casa madre prevedeva due piani di incentivazione: (i) il primo riguardava l'attribuzione a titolo gratuito ai dipendenti (sia in Francia sia all'estero per altre entità del gruppo) di un certo numero di azioni; (ii) il secondo riguardava dei premi in denaro legati a risultati aziendali corrisposti solo a dipendenti che avessero lavorato in Francia.

Investita della questione, l'Agenzia ha, in primo luogo, ricordato che in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del TUIR, i soggetti residenti sono assoggettati ad imposizione sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti solo su quelli prodotti in Italia.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente occorre considerare anche i premi in denaro e le azioni attribuite ai dipendenti. Per le azioni occorre guardare al momento in cui sono attribuite al dipendente, per i premi in denaro al periodo d'imposta in cui sono percepiti.

Ne deriva che se azioni e premi sono percepiti da soggetti residenti in Italia, saranno tassati per l'intero importo anche se maturati all'estero quando il dipendente era ivi residente; se gli stessi

sono percepiti da soggetti fiscalmente residenti all'estero saranno tassati in Italia solo per l'attività ivi svolta.

Tanto detto con riferimento alla norma domestica, occorre poi considerare quanto stabilito a livello convenzionale e nello specifico dall'articolo 15 del modello OCSE relativo ai redditi di lavoro dipendente. La norma stabilisce la potestà esclusiva dello Stato di residenza, ma se l'attività è svolta nello Stato della fonte allora vi sarà una potestà concorrente dei due Stati.

Il Commentario poi chiarisce che, in caso di stock option, lo Stato della fonte può tassare la parte di remunerazione riconducibile all'attività prestata in tale Stato anche se l'imposta è applicata quando il dipendente non lavora più in tale Stato. C'è pertanto una potestà concorrente degli Stati che per le stock option prevede un criterio di pro rata temporis pari al rapporto fra i giorni maturati su un singolo paese rispetto ai giorni totali.

Per quel che concerne l'applicazione delle ritenute, la società italiana agirà da sostituto d'imposta per il piano A in relazione ai dipendenti percettori che siano residenti in Italia.

Questi potranno beneficiare del credito per le imposte pagate all'estero. Invece per i percettori che si trovino in Italia ma siano residenti all'estero, il datore farà da sostituto solo per la parte maturata in Italia. Per il piano B invece la società non farà da sostituto, visto che il premio è erogato dalla casa madre francese. Il percettore fiscalmente residente in Italia lo indicherà direttamente in dichiarazione, usufruendo semmai del credito estero.

### **Ammesso l'accesso al regime impatriati anche in assenza dell'iscrizione all'Aire**

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 2312/2/2015, depositata il 17 ottobre 2015, ha statuito che il beneficio della proroga del regime fiscale agevolato per i lavoratori rimpatriati debba essere riconosciuto anche in mancanza di precedente iscrizione all'Aire, purché vi sia la prova dell'effettiva residenza all'estero prima del rientro in Italia.

Nel caso esaminato un contribuente, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2010 aveva lavorato nel Regno Unito presso un istituto finanziario, per poi far rientro in Italia perché assunto da una banca nazionale.

Successivamente, dal 2011 e per i quattro successivi periodi di imposta, aveva beneficiato della tassazione al 10% del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia, ai sensi dell'articolo 16, del DLgs n. 1472/2015.

In seguito, il contribuente aveva dichiarato di voler esercitare l'opzione prevista dall'articolo 5 del DL n.34/2019, per fruire della proroga quinquennale del regime fiscale di favore stabilita per i lavoratori rimpatriati. Ma il datore di lavoro aveva ritenuto inammissibile la richiesta e così aveva applicato le ritenute fiscali con l'aliquota ordinaria.

Il lavoratore aveva allora chiesto il rimborso dell'Irpef indebitamente versata, ma l'Agenzia delle Entrate aveva negato il diritto alla proroga con la motivazione che il contribuente non era iscritto all'Aire durante la permanenza all'estero.

Della stessa convinzione era stata la Corte di primo grado, che aveva respinto il ricorso del lavoratore, dichiarando la correttezza della scelta dell'ufficio in base al «chiaro dato normativo», costituito dalla necessaria iscrizione all'Aire.

Nel decidere l'appello presentato dal contribuente, la Corte di secondo grado ha, invece, sostenuto che il riconoscimento di un beneficio fiscale può essere legittimamente escluso solo in caso di carenza dei requisiti sostanziali, dovendo invece il difetto di adempimenti formali, come l'iscrizione all'Aire, essere surrogato dalla prova dell'effettiva residenza all'estero, per motivi di studio o di lavoro, prima del rientro in Italia.

È dunque ragionevole - prosegue la Corte lombarda - che il datore di lavoro, che non dispone «degli strumenti necessari per verificare il radicamento sostanziale all'estero del soggetto richiedente l'agevolazione», applichi la tassazione agevolata solo quando ricorre il dato formale dell'iscrizione all'Aire; ma se il lavoratore rinuncia all'agevolazione fiscale nella busta paga, l'amministrazione finanziaria deve poi valutare, dando rilievo alla sostanza della questione, la

fondatezza nel merito della successiva richiesta di rimborso.

Così, ritenuta provata la residenza all'estero del contribuente, la Corte ha affermato il diritto dello stesso al rimborso delle maggiori imposte corrisposte per l'anno 2021.

### **Impresa estinta: contro l'ex socio servono avviso e prove autonomi**

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 7984/11/2025, depositata il 30 dicembre 2025, ha statuito che la responsabilità degli ex soci per i debiti della società di capitali estinta non è illimitata né automatica.

Tale responsabilità colpisce solo i soci che hanno ricevuto nel corso dei due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali; hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, entro il limite quantitativo nel valore dei beni loro assegnati.

Inoltre, questa responsabilità deve essere motivata e provata dall'Agenzia delle Entrate in base ad autonomo avviso di accertamento. Ne deriva l'illegittimità della pretesa impositiva verso l'ex socio fondata sull'iscrizione a ruolo del debito societario.

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato la cartella di pagamento al contribuente nella qualità di ex socio ed erede del padre, a sua volta ex socio e ritenuto coobbligato della estinta Alfa S.r.l..

Il contribuente aveva impugnato la cartella, eccependo la violazione dell'articolo 36, del D.P.R. n. 602/1973, nonché l'infondatezza della pretesa perché il de cuius non era coobbligato solidale.

I giudici di prime cure avevano accolto il ricorso, stabilendo che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare un accertamento motivato e distinto al socio, non potendo procedere con il ruolo/cartella emesso nei confronti della Alfa S.r.l..

L'ufficio proponeva appello e affermava che non era necessaria la notifica di un distinto atto motivato all'ex socio e che sussisteva la

responsabilità solidale del de cuius per i debiti societari.

Ad avviso dei giudici di secondo grado, in base all'articolo 36, comma 3, del DPR n. 602/1973, la responsabilità degli ex soci per i debiti della società di capitali estinta non è illimitata né automatica, ma costituisce un'obbligazione autonoma, non tributaria, fondata sull'indebito arricchimento quale la percezione di beni sociali.

Pur non trattandosi di una responsabilità ex lege da fatto illecito o di una responsabilità di tipo successorio ex articolo 2495 del Codice civile, essa determina in capo al socio l'obbligo di pagamento di un debito della società sul presupposto, e nei limiti, dell'assegnazione di beni o denaro in fase di liquidazione. Questa condizione deve essere provata dal creditore, quale elemento costitutivo della responsabilità.

L'articolo 36, comma 5, del DPR n. 602/1973 impone l'adozione di un autonomo e distinto avviso di accertamento. La cartella non può surrogare questo atto che è nuovo, rispetto alla pretesa verso la società, e viene emesso per accertare l'obbligazione dell'ex socio nei confronti del Fisco.

Trattandosi di autonoma responsabilità, non esiste una solidarietà rispetto all'obbligazione sociale. Questa non ricorre anche perché il socio non risponde in via solidale dell'obbligazione tributaria di una società di capitali.

### **Bonus lavoratori dipendenti: chiarimenti sui giorni non retribuiti**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 7 del 16 gennaio 2026, ha chiarito che, ai fini della determinazione la percentuale della somma spettante ai dipendenti con redditi entro i 20.000 euro, il calcolo del reddito annuale teorico deve escludere i giorni di assenza non retribuita.

L'articolo 1, comma 4 e 5, della Legge n. 207/2024, prevede il riconoscimento di una somma che non concorre alla formazione del reddito per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Per individuare quale percentuale applicare al reddito effettivo (7,1%, 5,3% o 4,8%), è necessario rapportare il reddito



percepito all'intero anno, ottenendo il cosiddetto reddito annuale teorico.

Il dubbio riguardava il calcolo dei giorni nel caso di dipendenti in forza, ma assenti senza retribuzione, ad esempio per aspettativa o permessi non pagati. L'Agenzia ha stabilito che, ai fini del calcolo della retribuzione teorica, i giorni di lavoro dipendente sono esclusivamente quelli per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione.

Dal computo dei giorni vanno sottratti i periodi per i quali non spetta alcun reddito, nemmeno sotto forma di retribuzione differita, come le aspettative senza assegni. Restano invece inclusi nel numero dei giorni le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi compresi nel periodo retribuito.

Diversamente, nei casi in cui, pur in assenza totale di giorni lavorati nel 2025, vengano corrisposti al dipendente arretrati o competenze accessorie, l'agevolazione non spetta, poiché tali somme non si riferiscono a prestazioni lavorative effettuate nell'anno di riferimento 2025.

Quanto, infine, agli obblighi posti in capo al sostituto d'imposta, l'Agenzia ha chiarito che i datori di lavoro devono determinare la spettanza del bonus basandosi sul reddito previsionale e sui dati eventualmente forniti dal lavoratore tramite Certificazione Unica per altri rapporti di lavoro. In caso di più redditi, i giorni compresi in periodi contemporanei vanno conteggiati una sola volta.

### **Differenziale da acquisto di bonus edilizi imponibile ai fini IRAP**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 6 del 16 gennaio 2026, ha chiarito che il profitto derivante dall'acquisto di crediti d'imposta a prezzo scontato rientra nel reddito di lavoro autonomo e nella base imponibile IRAP, ma solo per le operazioni concluse dopo la riforma di cui al Lgs n. 192/2024.

Così precisando, l'Agenzia ha risposto all'istanza presentata da un'associazione professionale riguardo al regime fiscale del cosiddetto "agio" (il risparmio ottenuto acquistando crediti edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale) alla luce delle recenti modifiche normative.

Il DLgs n. 192/2024 ha, infatti, introdotto il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito di lavoro autonomo. A differenza di quanto previsto in passato, dal 1° gennaio 2024, il reddito professionale è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione all'attività svolta.

Di talché, a parere dell'Agenzia, il valore nominale del credito e il relativo costo di acquisto concorrono ora alla formazione del reddito professionale. In applicazione del principio di cassa, il costo sostenuto per l'acquisto è deducibile nell'anno del pagamento.

Il valore nominale del credito diventa tassabile nel momento del suo effettivo utilizzo in compensazione tramite modello F24. Tali componenti rilevano allo stesso modo anche per il calcolo della base imponibile IRAP dell'associazione professionale.

### **Dal 28 gennaio 2026 istanze per il tax credit sale cinematografiche 2024**

La Direzione generale cinema e audiovisivo, con il decreto del 16 gennaio 2026, n. 22, ha previsto che dalle ore 12:00 del 28 gennaio 2026, fino alle ore 23:59 del 23 febbraio 2026, è possibile presentare, attraverso la piattaforma DGCOL, le domande relative al credito d'imposta per le sale cinematografiche, ex articolo 18 della L. 220/2016, in relazione ai costi di funzionamento sostenuti fino al 31 dicembre 2024.

La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del DM 4 novembre 2025, istruisce in ordine cronologico le richieste inviate ai sensi del presente articolo e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla Legge n. 220/2016 e dai decreti attuativi, nonché la effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.

Il credito di imposta sarà riconosciuto nel limite massimo annuo di risorse, attraverso l'adozione del meccanismo di decurtazione proporzionale previsto.

Le società che hanno già presentato domanda nel corso della sessione ricognitiva aperta in data 5 maggio 2025 dovranno ripresentarla nel corso di tale sessione (comunicato 16 gennaio 2026).

Con il decreto direttoriale del 16 gennaio 2026 n. 23 è stato inoltre previsto che, dal 27 gennaio 2026 alle ore 12:00, è possibile presentare, attraverso la piattaforma DGCOL, le domande

relative al credito d'imposta per la distribuzione nazionale e internazionale, in relazione alle opere la cui distribuzione è avvenuta entro il 31 dicembre 2024.

In tal caso, il sistema di presentazione delle domande sarà disattivato automaticamente al raggiungimento del limite delle risorse destinate a tali crediti d'imposta.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

**Davide Attilio Rossetti**

*Responsabile Dip. Tax Advisory*

[Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto:Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

**Roberta De Pirro**

*Responsabile del Centro Studi*

[Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto:Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

---

Seguici su 

Legal & Tax  
Risk Management Firm

**MORRI ROSSETTI & FRANZOSI** |